



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# La madre che nasconde la droga del figlio non commette reato

Autore: Redazione | 20/02/2017



*Non si può punire la madre che copre il reato commesso dal figlio perché agisce solo per proteggerlo.*

La **mamma** è sempre la mamma e non commette reato neanche se **protegge il figlio** nascondendo il reato da questi commesso, per evitare di consegnarlo alla polizia. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza con cui ha

assolto una donna accusata di aver provato ad **occultare la droga del figlio**.

Nel caso di specie, le forze dell'ordine avevano trovato 4 grammi di cocaina in caso di un ragazzo il quale veniva ritenuto responsabile del reato di «detenzione di droga a fini di spaccio». Si è salvata invece la madre che ha provato a occultare la droga per proteggere il figlio.

4 grammi di cocaina non sono compatibili con l'uso personale: perciò i giudici hanno ritenuto il giovane, trovato in possesso della sostanza stupefacente, colpevole di «detenzione di droga a fini di spaccio».

Bocciata la difesa del ragazzo secondo cui avrebbe realizzato una vincita al "Bingo", ciò che gli avrebbe consentito di fare una bella scorta della cocaina da suddividersi poi nel tempo.

Assolta invece la madre, inizialmente ritenuta colpevole, sia in primo che in secondo grado, di avere fornito «un contributo alla detenzione illecita della droga». Questo perché - a detta della Suprema Corte - la donna ha tenuto una condotta non grave e, quindi, «non punibile», avendo compiuto «un'azione del tutto momentanea ed essenzialmente **finalizzata a proteggere il figlio** dagli accertamenti delle forze dell'ordine».

## Note

[1] Cass. sent. n. 7606/17 del 17.02.2017.

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 dicembre 2016 - 17 febbraio 2017, n. 7606** *Presidente Fidelbo - Relatore Corbo*

*Ritenuto in fatto*

1. Con sentenza emessa il 14 aprile 2016, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Agrigento nella parte in cui aveva dichiarato C. S. e M. V. colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di sostanza

stupefacente del tipo cocaina, per grammi 4,00 circa, e da cui erano ricavabili, 5,1 dosi medie singole, commesso in data 8 dicembre 2009, ed aveva irrogato al primo la pena di anni uno di reclusione ed Euro 3.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed applicazione della diminvente per il rito; ha riformato la medesima sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio inflitto alla V., irrogando a questa imputata la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 800 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminvente per il rito. 2. Ha presentato due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Cinzia Pecoraro, nell'interesse l'uno del C. e l'altro della V.. 3. Il ricorso presentato nell'interesse del C. è articolato in due motivi, nei quali si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, avendo riguardo alla dichiarazione di responsabilità del medesimo. Si deduce che la sentenza impugnata ha escluso la tesi dell'uso personale e della destinazione all'uso di gruppo della droga con altri amici, sulla sola base del dato ponderale della sostanza in sequestro, e della sproporzione di questo rispetto alle risorse patrimoniali del ricorrente, sproporzione affermata ritenendo inverosimile la versione difensiva della disponibilità economica acquisita mediante una vincita al Bingo. 4. Il ricorso presentato nell'interesse della V. è anch'esso articolato in due motivi, nei quali si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, avendo riguardo alla dichiarazione di responsabilità del medesimo. Si deduce che è rimasto indimostrato quale sia stato il contributo partecipativo della V. alla illecita detenzione: è elemento neutro che la cocaina sia stata rinvenuta nel fazzolettino di cui la donna cercava di disfarsi.

*Considerato in diritto*

1. Il ricorso del C. è infondato, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla posizione della V. perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. Privo di pregio è il ricorso del C., laddove contesta il mancato riconoscimento della detenzione personale dello stupefacente per l'uso personale o di gruppo. In effetti, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della situazione appena indicata è necessario, tra l'altro, che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo, che sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, e che detti soggetti contribuiscano anche finanziariamente all'acquisto (così, per tute, Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258). Secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata, il C. ha dichiarato di aver acquistato la droga con denaro proprio, vinto al Bingo, e di essere diretto presso amici unitamente ai quali far uso di gruppo dello stupefacente durante una "mangiata". Anche a ritenere attendibile questa versione dei fatti, è correttamente

configurabile il reato di detenzione illecita dello stupefacente a fini di cessione: non manifestamente illogica, anche nella prospettiva dell'accertamento della colpevolezza al di là del ragionevole dubbio, è la conclusione dell'assenza di un preventivo mandato all'acquisto della cocaina da parte di amici in considerazione sia della mancata indicazione di costoro, rimasti imprecisati, sia dell'impiego, per il reperimento della droga, di denaro proprio del ricorrente, per di più conseguito in modo del tutto fortuito ed imprevedibile. 3. Diverse conclusioni debbono essere raggiunte con riferimento alla posizione della V.. La circostanza - constatata dai Carabinieri all'atto del controllo, ed ammessa dall'imputata - concernente la disponibilità della cocaina da parte della donna, con modalità tali non da distruggere la droga, ma da occultare la stessa alle forze dell'ordine, può essere correttamente ritenuta integrare gli estremi di una condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso con il figlio. Si tratta, tuttavia, di condotta non punibile per la particolare tenuità del fatto. 3.1. Occorre premettere che l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è stata richiesta dall'imputata nel ricorso, ed era possibile già all'esito del giudizio di appello, posto che la sentenza impugnata è stata emessa in epoca di circa un anno successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Ritiene però il Collegio che, nel caso in esame, la questione sia rilevabile di ufficio, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Invero, come evidenziato dalle sezioni unite, la disposizione appena citata "ha portata generale, sistemica", e deve pertanto trovare applicazione anche in relazione all'ipotesi in cui ricorre una causa di non punibilità, quale quella di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene tale evenienza, contemplata nella rubrica, non sia menzionata nel testo dell'articolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266594, nonché Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, C., non mass, sul punto). 3.2. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di un orientamento secondo cui la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (cfr. Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, G., Rv. 266678 e Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, S., Rv 268281). Tale orientamento si fonda, essenzialmente, sull'osservazione che "le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (...) sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere tempestivamente proposte per essere poi valutate solo in tale sede". 3.3. Il principio espresso dall'indirizzo appena indicato, però, non appare risolutivo per tutte le ipotesi in cui possa venire in rilievo l'istituto della particolare tenuità del fatto. In primo luogo, l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. pone una questione di qualificazione giuridica del fatto, e non può ritenersi inibito alla Corte di cassazione di dare una diversa qualificazione giuridica al medesimo,

quando le sue componenti sono assunte nei termini accertati in sede di merito. In secondo luogo, poi, in termini ancor più generali, secondo un autorevole insegnamento giurisprudenziale, non è precluso al giudice di legittimità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio “quando, per quel che qui interessa, non è richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimità” (così, testualmente, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266594, § 2. della motivazione, nonché Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, C., non mass, sul punto, § 3. della motivazione, entrambe specificamente relative all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche richiamando, in particolare, Sez. U, n. 22327 del 30/10/2003, A., Rv. 226100). Né, in linea di principio, l'applicabilità di ufficio della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è contrastata dalla giurisprudenza delle sezioni unite: queste, anzi, sembrano offrire, sia pure implicitamente, una indicazione in senso contrario, laddove affermano che, “quando non sia in questione l'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della causa di non punibilità” (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266593, § 1. della motivazione, nonché Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, C., non mass, sul punto, § 1. della motivazione). Appare perciò corretto concludere che, in applicazione della regola fissata dall'art. 129 cod. proc. pen., in presenza di un ricorso ammissibile, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello, ove pure ciò era possibile, quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine. La rilevabilità di ufficio, invece, non sarà possibile quando occorrano ulteriori indagini di merito, poiché in tal caso ricorre, eventualmente, un vizio di motivazione, che può essere rilevato solo se oggetto di tempestiva ed ammissibile doglianza.

3.4. Nella vicenda in esame, la sentenza della Corte d'appello - impugnata con ricorso infondato ma non inammissibile - ha rappresentato che la condotta della V. è “marginale” e che la donna è incensurata, ed ha applicato alla stessa una pena molto modesta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, dagli elementi esposti in motivazione si evince che la condotta posta in essere dall'imputata è stata del tutto momentanea ed essenzialmente finalizzata a “proteggere” il figlio dagli accertamenti delle forze dell'ordine. Può pertanto ritenersi che il fatto, così come ricostruito dai giudici di merito, è qualificabile giuridicamente come di particolare tenuità a norma dell'art. 131-bis cod. pen. 4. In conclusione, quindi, all'infondatezza dei motivi dedotti dal C. seguono il rigetto del ricorso presentato dal medesimo, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rilievo di ufficio della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento al fatto addebitato alla V., segue, invece, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di quest'ultima perché il reato non è

punibile per la particolare tenuità del fatto.

*P.Q.M.*

Rigetta il ricorso di C. S. che condanna al pagamento delle spese processuali.  
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di V. M. perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.